

SENT. 203/16

RG. 904/2/15

CON. 2677/16



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Como

SEZIONE SECONDA

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dr. ~~XXXXXXXXXX~~,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. 904/2015

promossa da

~~XXXXXXXXXX~~ e Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, rappresentati e difesi dall'avv. Evangelista Basile, che li assiste e difende come da delega agli atti,

RICORRENTE

nei confronti di

Comune di ~~XXXXXX~~, Comune di ~~XXXXXX~~, Comune di ~~XXXXXX~~, Comune di ~~XXXXXX~~,  
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Murgia,

RESISTENTE

e del

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

TERZO CHIAMATO

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 18.09.2015 il dott. ~~XXXXXX~~ e l'Unione Nazionale Segretari

Comunali e Provinciali si rivolgevano al giudice del lavoro affinché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei comuni di ~~Bimonte, Azzano, Galbiate, Candeloro, Bozzente~~, previa eventuale disapplicazione della nota protocollo numero 76063 del 29 settembre 2014 del Dipartimento della Ragioneria di Stato del ministero delle finanze, della Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 485-E 8P) del 24 marzo 2015 e del Decreto numero 84 del 17 aprile 2015 della Prefettura di Milano, fosse accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a che la retribuzione di posizione spettantegli quale segretario dei comuni in convenzione convenuti fosse determinata in rapporto al numero dei residenti complessivi di questi. Con vittoria delle spese di lite.

Si costituivano in giudizio i comuni convenuti e chiedevano il differimento di udienza per la citazione in giudizio del Ministero dell'Interno ritenendo il proprio difetto di legittimazione passiva a contraddire sulla domanda svolta in giudizio e, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva dei comuni di ~~Azzano, Galbiate e Candeloro Bozzente~~. Ritenevano comunque legittimi i provvedimenti del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Milano di cui veniva chiesta la disapplicazione da parte del ricorrente nonché l'infondatezza del ricorso.

Si costituiva in giudizio anche il Ministero dell'Interno a seguito della chiamata formulata dalla parte convenuta e chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione in ordine alla titolarità passiva dell'obbligazione retributiva azionata dal Dott. ~~XXXX~~; sempre in via preliminare domandava che fosse dichiarato il difetto di legittimazione della Segreteria Nazionale dell'Unione Nazionale dei Segretari comunali e provinciali in ordine alla titolarità di credito retributivo vantato dal Dott. ~~XXXX~~; nel merito insisteva per il rigetto totale della domanda di ricorrenti in quanto non provata in fatto e in diritto.

Sulla legittimazione passiva del Ministero terzo chiamato nel presente giudizio si richiama l'ordinanza emessa dall'istruttore in data 19 febbraio 2016 laddove ha ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 30.7.2010 n. 122, deve ritenersi che tra il segretario comunale e il Ministero dell'Interno sussista, dall'atto della soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, un rapporto di servizio e di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando l'eventuale rapporto organico dei segretari comunali e provinciali con i comuni interessati. Poiché la presente controversia attiene al mero accertamento delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione, inerisce al rapporto di lavoro ancorché nella duplicità degli aspetti organico e di servizio; si è pertanto ritenuto necessario provocare il contraddittorio anche nei confronti del Ministero dell'Interno tenuto conto della possibile incidenza delle questioni trattate sulle direttive emanate da quest'ultimo.

Deve ritenersi che sussista anche la legittimazione passiva dei comuni convenuti giacché il

presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della retribuzione di posizione spettante al ricorrente. Poiché i soggetti che sono tenuti a erogare la retribuzione in favore del dottor Basile sono identificabili nei comuni di cui alla convenzione in data 30 marzo 2015 (documento 1 di parte convenuta) e in virtù della stessa (articoli 2 e 4) si ritiene infondata anche tale eccezione (essendo irrilevante che in base alla convenzione stessa sia stato incaricato il Comune capofila ad erogare materialmente gli emolumenti al segretario comunale, essendo poi prevista la rifusione pro quota dei comuni partecipanti alla Convenzione).

D'altro canto, si ritiene ulteriormente infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire nel presente giudizio e la conseguente carenza di legittimazione in capo alla Segreteria Nazionale dell'Unione Nazionale segretari comunali e provinciali, di cui il ricorrente fa parte, essendo evidente l'interesse in capo alla medesima segreteria in ordine all'esito del presente procedimento che ha ad oggetto, lo si ribadisce, un'azione di accertamento con riferimento alle modalità di determinazione dell'indennità di posizione, questione evidentemente rilevante per tutti gli associati.

*Leg. Min. r. c. c.  
UNSEA*

Ciò premesso, in data 30 marzo 2015 è stata conclusa una Convenzione tra i comuni convenuti ai sensi dell'articolo 98, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, che prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. Lo scopo della convenzione era quindi di condurre in forma associata i servizi di segreteria comunale avvalendosi di un unico segretario comunale per l'espletamento delle funzioni e fissando come sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato il Comune di ~~Bologna~~, definito capo convenzione.

Le spese della Convenzione sarebbero state addebitate, ai sensi dell'art. 2, in misura percentuale ai comuni convenzionati mentre delegato alla gestione finanziaria, come da articolo 4, era il comune di ~~Bologna~~ che doveva quindi provvedere alla corresponsione degli assegni fissi e alla retribuzione mensile.

*AB*

Seguiva il decreto di nomina dell'odierno ricorrente con decreto del sindaco di ~~Bologna~~ n. 2 del 4 aprile 2015.

L'odierno ricorrente è segretario comunale iscritto in fascia B.

Ha chiesto, la disapplicazione del provvedimento della Prefettura di Milano numero 84 del 17 aprile 2015 (documento 3 di parte convenuta), nonché della circolare del Ministero dell'Interno numero 485-e (P) del 24/3/2015 (documento 4 di parte resistente) nonché della nota protocollo 76063 del 29 settembre 2014 del M.E.F., Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato, nei quali

viene sostanzialmente stabilito, per quanto interessa nel presente giudizio, che in ipotesi di convenzionamento la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista dalla contrattazione collettiva per il Comune cosiddetto capofila il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario, fatta salva poi l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 45 delle C.C.N.L. di categoria.

La Ragioneria dello Stato (documento 12 di parte convenuta), richiesta di fornire un parere in merito alla retribuzione di posizione da corrispondere al segretario comunale in caso di segreteria convenzionata, ha precisato che l'articolo 41 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 13/5/2001 prevede che la retribuzione di posizione venga attribuita ai segretari comunali e provinciali in base all'appartenenza alle tre fasce professionali (A, B, C) di cui all'articolo 31 del citato C.C.N.L. in relazione anche alla tipologia di ente ricoperto. Nel caso di sedi di segreteria convenzionate, non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi infatti determinare, con la sola convenzione, alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario stesso e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto. Ciò risulterebbe confermato a maggior ragione anche dalla lettura degli articoli 37 e 45 dello stesso C.C.N.L. in base ai quali è previsto che la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone anche di una voce retributiva aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate, pari al 25% della retribuzione complessiva di cui all'articolo 37, comma 1, da a) ad e) in godimento, specificatamente attribuita per remunerare tale ipotesi. A parere della Ragioneria, dunque, al segretario compete, in caso di segreteria convenzionata, la retribuzione aggiuntiva per il 25% e nessuna variazione interviene sulla retribuzione di posizione. Tale orientamento è conforme anche al parere espresso dall'Aran con le note numero 6799/2013 del 19 giugno 2013 numero 9988/2013 del 28 agosto 2013.

Nell'ulteriore provvedimento di cui si chiede la disapplicazione, ossia la circolare del Ministero dell'Interno numero 485-E (P) del 24 marzo 2015, si premette che il convenzionamento dell'ufficio di segreteria aveva posto una serie di problematiche stante la scarna disciplina che veniva riservata all'Istituto sia a livello legislativo che contrattuale. Dava atto del fatto che da ultimo con deliberazione n. 90/2000 era stato stabilito che, a seguito della stipula di convenzioni per l'ufficio di segreteria, la relativa sede convenzionata veniva classificata avendo riguardo alla somma delle popolazioni e non avendo riguardo ai comuni singolarmente considerati. Secondo il criterio di classificazione in esame, proseguiva il Ministero, la sede di segreteria convenzionata veniva qualificata quale soggetto distinto rispetto alle singole amministrazioni convenzionate, corrispondendo infatti ad una sede avente una popolazione complessiva data dalla somma delle

popolazioni dei singoli enti locali. Per effetto del criterio sopra illustrato, ove la somma delle popolazioni dei comuni convenzionati determinasse il superamento della fascia, ovvero della classe, del Comune che aveva effettuato la nomina, al relativo ufficio di segreteria veniva collegato un importo della retribuzione di posizione più elevato rispetto a quello del Comune cosiddetto capofila. Aggiungeva che alla luce dei più recenti sviluppi interpretativi dell'Istituto risultava necessario procedere ad una revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria definiti dal Consiglio Nazionale d'Amministrazione della soppressa Agenzia. A tal fine riteneva che, in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovesse risultare corrispondente a quella prevista dalla contrattazione collettiva per il comune cosiddetto capofila il quale, nell'ambito della convenzione, procedeva alla nomina del segretario. Aggiungeva che fermo restando l'allineamento della retribuzione di posizione a quella prevista per il Comune capofila era fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 45 del C.C.N.L. di categoria. Il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria doveva avere comunque conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione.

Che il Ministero abbia quindi mutato di recente la propria posizione con riferimento alle modalità del calcolo dell'indennità di posizione dei segretari comunali è non solo ammesso nella circolare medesima ma risulta anche chiaramente dall'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente ed in particolare dal decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione del 20 febbraio 2013 dove, all'articolo 2, secondo periodo, si legge che "nel caso di sedi di segreteria convenzionate la classe demografica da considerare è quella derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli enti facenti parte della convenzione stessa".

Solo di recente, quindi, con i provvedimenti di cui viene chiesta la disapplicazione in questa sede si è mutato orientamento con riferimento alla determinazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali nominati in regime di convenzione tra comuni. Prima dei provvedimenti in discorso era pacifico che l'indennità di posizione dei segretari comunali in convenzione fosse determinata sulla base della somma della popolazione dei comuni facenti parte della convenzione e non già di quella del Comune capofila.

Ciò detto, in regime di pubblico impiego contrattualizzato non può che trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 2 D.Lgs 30 marzo 2001 numero 165 in merito alle modalità di conclusione dei rapporti individuali di lavoro, ossia mediante contratto, con la specificazione che i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45 comma 2, stesso decreto

legislativo, e che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e/o individuali, salvo i casi previsti dai commi 3 ter e 3 quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47 bis, alle condizioni previste.

Nello specifico, l'articolo 11, comma 8 del d.p.r. 4 dicembre 1997 numero 465, regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, stabilisce che il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74 della legge n. 127 del 15.5.1997 e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia e il relativo trattamento giuridico ed economico.

L'articolo 106 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto che, fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro, resta ferma la classificazione dei comuni di cui alla tabella A allegata alla legge 8 giugno 1962 numero 604 (come modificata dapprima dall'art. 7 L. 17.2.1968 n. 107, poi dalla tabella A allegata dal d.P.R. 23.6.1972 n. 749 e infine abrogata dall'art. 35 D.P.R. 4.12.1997).

L'articolo 1 della medesima L. n. 604/1962, poi abrogata dall'articolo 17 d.p.r. 23 giugno 1972 numero 749 e dall'articolo 35 d.p.r. 4 dicembre 1997 numero 465, stabiliva che a ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A sopra menzionata.

I contratti collettivi nazionali per l'area dei segretari comunali e provinciali stipulati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. sopra menzionato hanno previsto una differenziazione del trattamento retributivo in base alla classificazione dei comuni dettati dalla tabella A allegata alla legge 8 giugno 1962 numero 604.

L'articolo 37 del C.C.N.L. del 2001 tutt'oggi vigente prevede le diverse voci da cui è composta la retribuzione dei segretari comunali e provinciali.

Tra le diverse voci vi è la retribuzione di posizione (lett. D) e la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (lett. H).

A sua volta, la retribuzione di posizione di cui all'articolo 37 è ripartita in tre fasce (A, B, e C) sulla base della rilevanza dell'ente e al numero di abitanti ed è disciplinata dall'articolo 41 in base al quale "ai segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare".

I segretari, ai fini dell'assegnazione diversi comuni, sono appunto iscritti in tre differenti fasce professionali che sensi dell'articolo 31 del C.C.N.L. del 13 maggio 2001 sono distinte nella fascia A, fascia B e fascia C. Si rimanda alla lettura dell'articolo 31 del C.C.N.L. sopraccitato per l'individuazione delle caratteristiche che occorre possedere per essere attribuiti all'una o all'altra fascia.

Sempre all'interno del C.C.N.L. del 13 maggio 2001, l'articolo 41 prevede l'attribuzione al segretario comunale di una retribuzione di posizione collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare e determina gli importi in relazione alle fascia di appartenenza e all'articolazione interna di alcune fasce in relazione alla dimensione demografica dei comuni ovvero delle sedi di segreteria.

L'articolo 45 del medesimo C.C.N.L. disciplina infine l'entità della retribuzione aggiuntiva che spetta al segretario titolare di sede di segreteria convenzionata. In questo caso infatti spetta al segretario comunale una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'articolo 37, comma 1, lettere da a) ad e) in godimento.

La classificazione di cui si è fatta prima menzione (articolo 31 C.C.N.L. 16 maggio 2001) è stata poi fatta oggetto il 13 febbraio 2007 di interpretazione autentica mediante ulteriore C.C.N.L. che ha specificato come "ai fini dell'applicazione della disciplina dell'articolo 31 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 13 maggio 2001, continuano a trovare applicazioni le precedenti disposizioni in materia di classificazione delle segreterie comunali e provinciali contenute nel d.p.r. 465/1997 e negli atti regolamentari adottati nell'ambito della propria competenza istituzionale dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali".

Nulla è stato dunque innovato al riguardo.

L'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (come da documento 8 allegato al ricorso), con delibera numero 90 del 12 aprile 2000, ha stabilito che la classificazione delle segreterie comunali e provinciali in seguito a variazioni demografiche è dichiarata a seguito di richiesta formulata dalla giunta comunale con propria deliberazione, previa acquisizione di una certificazione dell'ufficiale di anagrafe attestante la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e ha poi stabilito che la classificazione delle segreterie comunali e provinciali allorché, in seguito alla stipula di convenzioni di segreteria, sia superata la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza degli enti, avverrà con la stessa procedura di cui al punto precedente tenuto conto che la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni

Sempre le parti firmatarie del C.C.N.L. in data 13.1.2009 (doc. 12 ricorso) hanno ribadito

nella sostanza come la determinazione della retribuzione di posizione spettante ai segretari assegnati a comuni convenzionati dovesse essere rapportata alla popolazione complessiva degli stessi tanto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera C del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 13 maggio 2001, hanno previsto, all'articolo 1, che "la percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, fissata dall'articolo 1 del contratto collettivo integrativo decentrato di livello nazionale del 22 dicembre 2003 nella misura del 50%, è insuperabile anche nel caso in cui la segreteria sia una convenzione tra due o più comuni a prescindere dalla popolazione complessiva".

In questo quadro generale si è già visto il mutamento della posizione ministeriale (confronta il tenore del documento 14 di parte resistente, Decreto del 20 febbraio 2013, con quello di cui viene chiesta la disapplicazione, doc. 4 di parte ricorrente, Circolare numero 485-e (P) del 24 marzo 2015).

La posizione del Ministero ricalca la precedente posizione espressa dalla Ragioneria di Stato, di cui al provvedimento del 29 settembre 2014, prot. n. 76063, di cui viene parimenti chiesta la disapplicazione in questa sede, la quale è stata largamente osteggiata con una nota delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. del 10 novembre 2014 (documento 16 di parte ricorrente).

Ciononostante, come si è visto, è seguita la Circolare Ministeriale del 24 marzo 2015 e successivamente il Decreto Prefettizio del 17 aprile 2015 numero 84 che, richiamando la predetta indicazione ministeriale, ribadiva che la retribuzione di posizione del segretario comunale della convenzione del 30 marzo 2015, oggetto di causa, dovrà risultare corrispondente a quella prevista dalla contrattazione collettiva per il Comune capofila.

Quest'ultimo provvedimento è stato messo in esecuzione da parte del comune di Binago, comune capofila della Convenzione di cui trattasi, come si è detto in premessa, attraverso la rideterminazione della retribuzione di posizione spettante all'odierno ricorrente in base alla classe corrispondente alla dimensione demografica dello solo Comune capofila.

Come si è già detto, attraverso l'inquadramento normativo prima indicato, la classificazione degli incarichi dei segretari comunali deriva dalle tabelle di cui alla legge numero 604/62, non abrogate, ciò che è stato confermato dalla delibera dell'Agenzia n. 90 del 12 aprile 2000.

Si ritiene quindi che il criterio classificatorio così individuato non possa essere revisionato mediante una circolare ministeriale avente fini esclusivamente interpretativi (vedi Cass., sez. un., 2/11/2007, n. 23031).



Quanto alla nota sopracitata della Ragioneria generale dello Stato sopra richiamata, si deve rammentare che il D.P.R. numero 465/1997 attribuisce unicamente al Ministero dell'Interno, che ha ereditato le funzioni dell'Agenzia nazionale dopo la sua soppressione ad opera della legge 30 luglio 2010 numero 122, il potere di adottare disposizioni in materia di trattamento giuridico dei segretari comunali. I provvedimenti sopra menzionati non sono evidentemente in grado di modificare disposizioni sovraordinate quali quelle sopra menzionate.

In ogni caso, come specificato in premessa, nel caso di specie il trattamento retributivo dei segretari comunali e provinciali può essere disciplinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva in virtù del disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs n.165/2001.

Invero, come già visto, le indicazioni di cui alla tabella A della legge numero 604/1962 viene data per presupposta dalla contrattazione collettiva nazionale del settore.

Effettivamente il criterio attualmente indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato e fatto proprio del Ministero dell'Interno non è fondato né su norme di legge né su disposizioni contrattuali e non risulta mai applicato in passato.

La maggiorazione espressamente prevista per il regime di convenzione di cui all'articolo 45 del CCNL del settore prevede appunto che la stessa sia applicata sulla retribuzione complessiva di cui all'articolo 37, comma uno, lett da a) ad e) in godimento. La retribuzione di posizione, prevista dalla lett. d) della norma da ultima indicata, deve essere dunque preventivamente determinata per poter applicare la maggiorazione di cui all'articolo 45 e le relative modalità di determinazione, come si è ampiamente visto, sono state sempre effettuate sulla base della totalità della popolazione dei comuni in convenzione.

Come correttamente rilevato dalle parti ricorrenti che questa fosse la comune volontà delle parti contraenti, ai fini interpretativi, risulta chiaramente dalla documentazione allegata al ricorso e di cui è stato effettuato ampio commento (si ricordi a tal fine a titolo meramente esemplificativo l'accordo sottoscritto il 13 gennaio 2009 ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera c) del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 13 maggio 2001.

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 II co. c.c. , ed in particolare il comportamento complessivo posteriore alla stipula del contratto, è sicuramente applicabile anche ai contratti collettivi (vedi cass, sez. lav., 5.6.2001 n. 7609).

In definitiva, la questione di cui trattasi, pur essendo evidente che muove da esigenze di contenimento della spesa pubblica, avrebbe dovuto essere risolta diversamente attraverso una disposizione normativa o in sede di contrattazione collettiva ma non già attraverso gli atti di cui qui

si chiede la disapplicazione.

La domanda per queste ragioni dovrà essere accolta.

Le spese di lite, in considerazione della novità della questione trattata, devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

accoglie il ricorso e, per l'effetto,

accerta che la retribuzione di posizione spettante al ricorrente, quale segretario dei comuni in convenzione convenuti, debba essere determinata in rapporto al totale della popolazione residente negli stessi, previa disapplicazione della nota prot. 76063 del 29.9.2014 del Dipartimento della ragioneria di Stato del M.E.F., della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 485 - E -(P) del 24.3.2015 e del decreto n. 84 del 17.4.2015 della prefettura di Milano;

rigetta per il resto;

compensa le spese di lite.

Como, 23 settembre 2016

Il Giudice del Lavoro



~~dr. Barbara Gao~~  
*[Handwritten signature]*